



SENT. 123/2026

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

|                  |            |                       |
|------------------|------------|-----------------------|
| Daniela          | Acanfora   | Presidente            |
| Ida              | Contino    | Consigliere           |
| Lucia            | d'Ambrosio | Consigliere           |
| Maria Cristina   | Razzano    | Consigliere-Relatrice |
| Ilaria Annamaria | Chesta     | Consigliere           |

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60566 del Registro di Segreteria,  
promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione  
Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 ed  
elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,  
unitamente agli Avvocati Sergio Preden  
([avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)), Antonella Patteri  
([avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)), Giuseppina Giannico  
([avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)), Sebastiano Caruso  
([avv.sebastiano.caruso@postacert.inp.gov.it](mailto:avv.sebastiano.caruso@postacert.inp.gov.it)) e Lidia Carcavallo  
([avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)), dai quali è rappresentato  
e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello

contro

OMISSIS, (c.f. OMISSIS), in qualità di erede di OMISSIS,  
rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente,



dall'Avv. Massimiliano Manna e dall'avv. Franca Fiorelli, con i quali è

elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c.

[massimiliano.manna@avvocatiperugiapec.it](mailto:massimiliano.manna@avvocatiperugiapec.it)

avverso

la sentenza n. 5/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Umbria, depositata in data 15 febbraio 2022.

**Uditi** nella pubblica udienza del giorno 21 aprile 2026, con

l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l'Avv.

Giuseppina Giannico per l'INPS appellante e l'Avv. Massimiliano

Manna per l'appellato.

**Esaminati** l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

**Ritenuto in**

FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice territoriale ha accolto il

ricorso promosso dall'odierna appellata, escludendo in primo luogo

l'effetto estintivo dell'eccezione di prescrizione e ritenendo, nel merito, di

escludere il dolo in capo all'*accipiens* da un lato in quanto l'INPS

avrebbe dovuto, utilizzando i canali telematici, verificare la congruità

dei redditi percepiti dall'interessata e dall'altra in relazione al lungo

periodo di tempo intercorso. Ha pertanto ritenuto insussistente

l'obbligo restitutorio a maggior ragione poiché azionato nei confronti

dell'erede. Ha, quindi, dichiarato la irripetibilità della somma

complessivamente richiesta pari ad euro 2.130,33 per assenza di

dolo in capo alla dante causa dell'odierna appellante e di



quest'ultima, escludendo la consapevolezza della defunta circa il carattere indebito delle somme percepite e, soprattutto, valorizzando la condizione di buona fede e legittimo affidamento dell'erede in ordine alla corretta erogazione del trattamento in questione.

Con atto depositato in data 13 febbraio 2023, il soccombente Istituto ha interposto appello, lamentando:

1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 nonché dell'art. 2033 del codice civile – violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 263, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 38, comma 10, della legge n. 448 del 2001 - Violazione dei principi di cui alla sentenza n. 4/2008/QM SSRR – Motivazione errata.*

Secondo l'appellante, la disciplina recata dall'art. 13, l. 412/1991, più volte richiamata negli atti di causa, che ha interpretato autenticamente l'art. 52, comma 2, della l. n. 88/1989, pur avendo la medesima *ratio* di quella contenuta nel testo unico n. 1092/1973, applicabile al personale civile e militare dello Stato, sarebbe rivolta esclusivamente alle prestazioni indebite dell'Assicurazione generale obbligatoria. Per le assicurazioni private, infatti, le pensioni potrebbero essere *“rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”* mentre per i trattamenti delle gestioni pubbliche soccorrono, gli artt. 203-205 del d.P.R. 1092/1973, la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione viene limitata ai soli casi di errori di fatto o di calcolo o di



computo dei servizi o di calcolo del contributo di riscatto o di rinvenimento di documenti nuovi o di provvedimento emesso sulla base di documenti riconosciuti o dichiarati falsi, con esclusione, quindi, dell'errore di diritto. I due sistemi sarebbero in parte diversi e il trattamento di reversibilità, ordinario e privilegiato, è previsto per i dipendenti pubblici, civili e militari, iscritti alla Gestione Stato, dagli artt. 81 e segg. e 184 e segg. del d.P.R. n. 1092 del 1973, e, quanto alla misura, ora dall'art.1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha esteso, a decorrere dal 17 agosto 1995, la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'A.G.O. a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni dei dipendenti pubblici amministrate dall'INPS. Le suddette norme prevedono, in particolare l'art. 1, comma 41, limiti – indicati nella tabella F allegata alla legge di riforma – alla cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario, statuendo una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabili in favore di particolari categorie di soggetti, nonché la non operatività dei limiti stessi (contenuta anche nel T.U. 1092/1973) in presenza di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette facenti parte del nucleo familiare del beneficiario, con l'immediata evidenza che il puntuale accertamento dell'*an* e del *quantum* riferiti alla soglia spettante richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario.

L'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo



integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario, non comporterebbe l'adozione di un provvedimento formale che va a modificare il trattamento definitivo di quiescenza in godimento, ma imporrebbe esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato a un valore percentuale imposto per legge, che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio (art. 88, d.P.R. 1092/1973) e che a propria volta non precluderebbe successive modifiche, *in peius* ovvero *in melius*, qualora nelle annualità successive alla liquidazione del trattamento si fossero verificate, ovvero fossero state accertate, modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario, rilevanti ex art. 1, comma 41, l. 335/1995.

Ora, le modalità e le conseguenze della richiamata normativa sulla ripetibilità di indebiti costituitisi su trattamenti di reversibilità, per omessa o incompleta comunicazione dei redditi, dovrebbe tener conto sia dell'esistenza di obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e familiari posti a carico dei beneficiari, sia della incidenza di disposizioni normative generali volte a semplificare l'azione amministrativa anche mediante la previsione dell'acquisizione d'ufficio di atti, documenti e notizie qualificate da parte dell'Ente. Invero, è da rilevare che per i percettori di pensione, in particolare di reversibilità, sussiste l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti non solo la cessazione del pagamento ma anche la variazione della pensione medesima. Recita, infatti, l'art. 86, comma



4, del d.P.R. n.1092/1973: *“E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori”.*

Perciò, il mancato assolvimento di detti obblighi, posti a carico del beneficiario del trattamento, legittimerebbe il recupero dell’indebito da parte dell’Istituto previdenziale, in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l’applicazione di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici della ripetibilità dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c. Obblighi sui quali alcun equivoco potrebbe nascere, poiché in base alle norme tutt’ora vigenti, id est l’art. 86, comma 4, e l’art. 197, comma 7 del d.P.R. n. 1092/1973, la suddetta comunicazione si impone proprio perché impinge su redditi diversi da quelli di pensione, non conosciuti direttamente dall’INPS, in quanto acquisiti e, quindi, contenuti nella banca dati dell’Amministrazione finanziaria. Di talché, atteso il numero elevato di partite attive da gestire, è da ritenere non implausibile e, perciò, ragionevole pretendere la collaborazione del produttore dei redditi diversi, beneficiario del trattamento ai superstiti collegato agli stessi. Invero, l’attivazione da parte dell’Istituto previdenziale di reti informative, costantemente alimentate da acquisizioni per via telematica di dati e notizie riguardanti i fruitori di provvidenze, collegate ai redditi del



beneficiario ovvero a particolari condizioni di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette, non elide né assorbe gli obblighi di comunicazione non precedentemente assolti, essendo previsti da ineludibili disposizioni normative; di talché, il concetto di dato “*già in possesso della pubblica amministrazione*” non potrebbe prescindere, nella casistica in esame, dalla necessità di collaborazione attiva con l’INPS del beneficiario del trattamento ai superstiti. L’affermazione che la situazione reddituale potrebbe essere conosciuta dall’INPS indipendentemente dalla dichiarazione del privato, non troverebbe riscontro nel quadro disciplinare che riconnette alla tempestiva comunicazione, da un lato, valenza impeditiva dell’erogazione indebita delle somme e, dall’altro, esonerativa di responsabilità quanto al formarsi dello stesso. Del resto, la motivazione della richiamata decisione n. 4 del 2008 delle Sezioni riunite, in definitiva, precisa che, in questo caso, non si applica l’art. 206 del d.P.R.n. 1092/1973 (non essendo previsto provvedimento formale di modifica del trattamento) e che la previsione dell’art. 1, comma 41, della l.n. 335/1995 implica una attività riconducibile alle norme disciplinanti le variazioni automatizzate dei trattamenti pensionistici (art. 9 l. 7 agosto 1985, n. 428 ed art. 5 d.P.R. 8 luglio 1986, n.429), onde si tratta di provvedimenti provvisori e modificabili anche dopo un anno (*“restando comunque impregiudicata l’azione di recupero dell’indebitato, anche dopo tale termine, delle somme corrisposte”*).

Non sarebbe, peraltro, invocabile nel caso di specie quella condizione di buona fede nel percepire che, in compresenza di una situazione di



grave compromissione, a causa del recupero erariale, dei diritti costituzionalmente garantiti del pensionato ad una esistenza libera e dignitosa, potrebbe far talvolta venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al recupero di un indebito pensionistico (cfr. Corte dei conti, Sez. III, n. 24 del 2019, n. 88 del 2019, n. 89 del 2019). Trattasi, al contrario di un caso di indebito oggettivo regolato dall'art. 2033 e seguenti c.c., nei limiti temporali di cui sopra.

Più specificamente, poi, il GUP richiama la disciplina afferente alla sanatoria degli indebiti previdenziali che, tuttavia, non trova cittadinanza nel caso che occupa. L'art.1, comma 263, della l. n. 662/1996 ha previsto che il recupero delle somme indebitamente percepite in data anteriore al 1° gennaio 1996 non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo. La suddetta norma, tuttavia, si applica solo ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non potendo essere estesa, in quanto norma speciale, oltre le fattispecie per le quali è prevista. Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l'eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell'articolo 490 c.c. avrebbe l'effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero pertanto tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall'Istituto previdenziale al *de cuius* (art.752 c.c.).





Invero, ragioni di sistematica dell'ordinamento previdenziale (già esplicitate da Cass. n. 18569 del 2008 e rimarcate da Cass. n. 20054 del 2016) imporrebbero di ritenere che il dolo che, a norma del predetto art. 1, comma 263, (nel testo sostituito dalla l. n. 448 del 1998, art. 63), e dell' art. 38, comma 10, della l. n.448/2001, consente la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sarebbe altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. In conclusione, chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello.

Con memoria depositata in data 19 aprile 2026 si è costituita in giudizio la sig.ra OMISSIS che, dopo ampia ricostruzione in fatto, ha invocato l'art. 1, comma 263, della l. n. 662/1996 e l'art. 38, comma 10, della l. n. 448/2001, per escludere il recupero di indebito pensionistico nei confronti degli eredi con il solo limite del dolo. Le nuove tutele, emerse tra il 2025 e il 2026, delineerebbero un sistema più equo nei confronti dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali. L'INPS sarebbe tenuto a valutare con attenzione se sussistono le condizioni per pretendere un rimborso, necessitando la prodromica ponderazione della genesi dell'indebito. Se c'è stata malafede, dolo o abuso da parte del pensionato, il rimborso rimane



doveroso (nessuno può trarre profitto da informazioni false o omissioni intenzionali) ma, al contrario, se l'errore è imputabile all'amministrazione per un ritardo, una mancata comunicazione, una verifica sanitaria posticipata – e il cittadino non poteva accorgersi di non aver più diritto alla prestazione - allora la legge lo proteggerebbe. In queste situazioni, il diritto al legittimo affidamento prevale sull'interesse finanziario dell'ente. Siffatto orientamento è pienamente suffragato anche in ambito costituzionale, legittimandosi l'irripetibilità dell'indebito retributivo, laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'Amministrazione abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la loro spettanza (Corte cost., sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023).

In ogni caso, l'ente previdenziale, lungi dal fornire analitico riscontro, nonché congrua giustificazione degli importi rivendicati, si sarebbe limitato genericamente ad invocare il “... *recupero crediti ex IPOST* ...”, sì da vanificare qualsivoglia legittimo controllo circa la fondatezza della pretesa restitutoria.

Chiede, conclusivamente, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, sentiti i procuratori costituiti per le parti, Avv. Giannico per l'INPS e Avv. Manna per la sig.ra OMISSIS, che, nel riportarsi alle rispettive conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, esponendo oralmente talune difese, la causa è passata in decisione.

**Rilevato in**

**DIRITTO**

1.L'appello è infondato e non merita accoglimento.

2. La ripetibilità dell'indebito pensionistico nei confronti degli eredi del pensionato deceduto è subordinata alla prova dell'illecito arricchimento del dante causa per effetto della condotta dolosamente orientata da questi posta in essere. Il dolo dell'appellata rimane, dunque, centrale ai fini della definizione della controversia. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito (Cass. civ., n. 17997/2021 e n. 1919/2018) che la nozione di dolo che consente la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato è la medesima di quella che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, *“dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente”*. In sostanza, secondo la Cassazione, il dolo omissivo del pensionato, che condiziona la ripetibilità dell'indebito nei confronti del dante causa, rappresenta anche la condizione ineludibile di trasmissibilità agli eredi, e dunque della relativa legittimazione a resistere in giudizio.

3. Occorre, pertanto, procedere alla verifica del dolo in capo alla dante causa dell'odierna appellata.

La sig.ra OMISSIS, impiegata con mansioni di levatrice, percepiva un emolumento pensionistico, identificato con la cat. SPT n. 02308449,



sino all'anno 2013, allorquando, all'esito del decesso, occorso OMISSIS, interveniva l'interruzione del trattamento previdenziale. In data 11.01.2021, l'INPS notificava alla sig.ra OMISSIS, in qualità di erede, una duplice comunicazione di "accertamento somme indebitamente percepite su pensione", intimandosi, rispettivamente, il versamento dell'importo di euro 1.310,02 e di euro 820,31, inerenti il "... periodo dal 01/01/2011 al 04/10/2011 ...", rinviando ad un imprecisato "... recupero crediti ex IPOST ...".

Soltanto in sede processuale, allorquando l'erede si opponeva al detto recupero, emergeva che la sig.ra OMISSIS aveva omissso di comunicare all'INPS i redditi di cui era titolare oltre alla pensione di reversibilità ex IPOST cat. SPT n.02308449. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che ha disposto la soppressione, a far data dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), era disposto il trasferimento delle funzioni dell'IPOST all'INPS che, a partire dal 2012, venuto a conoscenza tramite verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, che la sig. OMISSIS, quale dipendente pubblica in quiescenza, godeva di un trattamento pensionistico, aveva sollecitato la pensionata ad ottemperare al suo obbligo di comunicare i dati reddituali complessivi.

4. Sulla base di tali elementi fattuali occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento. Al riguardo, correttamente l'Istituto previdenziale ha precisato che il trattamento di reversibilità,



ordinario e privilegiato, è previsto per i dipendenti pubblici, civili e militari, iscritti alla Gestione Stato, dagli artt. 81 e segg. e 184 e segg. del d.P.R. n. 1092 del 1973, e, quanto alla misura, dall'art.1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha esteso, a decorrere dal 17 agosto 1995, la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'A.G.O. a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale e, quindi, anche alle gestioni dei dipendenti pubblici amministrate dall'INPS.

Certamente a carico dei percettori di pensione, in particolare di reversibilità, sussiste l'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione ovvero la variazione della pensione medesima.

Recita, infatti, l'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973: *“E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione o dell’assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori”*; ed ancora, l'art. 197, comma 7, del citato d.P.R.: *“È fatto obbligo al titolare della pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della misura della pensione o dell’assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al legale rappresentante del titolare di pensione o assegno nonché al*



*rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito".*

E, tuttavia, le Sezioni riunite della Corte, con sent. n. 4/2008/QM, hanno statuito che *"in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento del limite di reddito di cui all'art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429"*. Si tratta, quindi, di procedure che comportano per l'Ente previdenziale un'articolata attività di accertamento e di verifica delle varie partite di quiescenza, da svolgere in termini puntuali ma estesa alla generalità dei trattamenti in relazione alle *"variazioni di carattere generale apportate, in esecuzione di disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali, con o senza pagamento di arretrati, le cui (...) elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo"* (art. 5, del d.P.R. n.429/1986).

L'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine, sicché nessun affidamento poteva essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati, ove prodotti), *"né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti*



*maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dato normativo” (SS.RR. n. 4/2008/QM). Gli stessi giudici della nomofilachia osservano che “sia a voler considerare la norma riferita esclusivamente alla conservazione del diritto dell’Amministrazione ad attivare la ripetizione, anche successivamente alla scadenza del termine annuale, di quei soli indebiti maturati, in regime di provvisorietà, entro (e non oltre) il termine stesso, sia nel considerare la disposizione in esame estesa al diritto di recupero di indebiti ultrannuali, non può revocarsi in dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n° 166 del 1996 cit.)- dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell’Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole*



*distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formati e accumulati senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore".*

La Corte costituzionale ha ritenuto a tal riguardo utilizzabile, quale criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei "tempi tecnici" necessari, l'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in base al quale "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (Corte cost. n. 166/1996). Ed è di conseguenza chiaro che il riferimento all'art. 13 cit. deve ritenersi di carattere puramente interpretativo, quale parametro temporale utilizzabile per escludere in radice ogni possibile buona fede del pensionato ovvero per presumere la buona fede nel caso di recuperi *ultra annum*.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero" (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019; ma anche Cass. nn. 31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021). In tal senso milita anche la giurisprudenza contabile uniforme (*ex multis*





Sez. II centr. app. n. 262/2022 ed anche, più di recente Sez. II centr. app. n.176/2025, n. 53/2026, n.101/2026, n.117/2026).

Lo stesso INPS, nella circolare n. 47/2018, pone in evidenza che il limite temporale stabilito per il recupero dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, è da riferire *“all’intero procedimento amministrativo. Pertanto, in tutte le fattispecie sopra rappresentate, dopo l’accertamento degli indebiti risultanti dalle procedure di elaborazione dedicate, il predetto limite temporale deve intendersi soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari di questo Istituto, con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione”*. Nel testo della circolare, al par. 4 (rubricato *“Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica”*) si precisa che *“Gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trovavano originariamente la propria fonte nell’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l’Istituto deve procedere annualmente “Alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” L’articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le modalità di dichiarazione di questi ultimi. Il citato comma 10-bis (aggiunto dall’articolo 13, comma 6, lettera c) del decreto legge 31*



*maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabiliti dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso". Successivamente, l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,*



*l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia". **La normativa sopra richiamata, attualmente applicabile alle pensioni sia della Gestione privata che della Gestione pubblica, ispirata al principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati** (grassetto aggiunto), sotto il profilo operativo presuppone un procedimento di raccolta dei dati reddituali, ai fini dell'elaborazione massiva dei nuclei reddituali rilevanti, basato sul rientro delle informazioni provenienti da diverse fonti: procedure on line (cittadino o intermediari finanziari abilitati), Agenzia delle Entrate, ricostituzione da parte delle Strutture territoriali".*

Si tratta di un chiaro "autovincolo" cui si è assoggettato lo stesso Istituto previdenziale in nome del principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati, sia pubblici che privati.

5. Nel caso di specie, l'INPS ha provveduto, con nota del 20 ottobre 2011, ad avvertire la pensionata OMISSIS che, a partire dal maggio 2010, era stato soppresso l'IPOST e che, pertanto, era assegnato un



nuovo numero al trattamento pensionistico di reversibilità di cui era in godimento, invitando genericamente a comunicare qualsiasi fatto potesse incidere sul diritto o la misura dello stesso trattamento.

Senonché lo stesso INPS, in esito al messaggio n. HERMES.04/06/2012.0009499 9499 ha provveduto al ricalcolo della pensione con decorrenza gennaio 2012, in applicazione dei limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti previsti dalla tabella F richiamata dall'art. 1, comma 41 legge 335 del 1995, e soltanto dopo aver acquisito il dato reddituale, direttamente accedendo alla dichiarazione dei redditi della pensionata, nell'ottobre 2012 ha potuto verificare tramite verificare presso l'Agenzia delle Entrate, che la sig. OMISSIS, quale dipendente pubblica in quiescenza, godeva di un trattamento pensionistico ulteriore che in cumulo superava il limite fissato *ex lege*. Ora, stando ai principi enunciati anche in sede nomofilattica, pur essendo la rettifica dell'importo dovuto avvenuta nell'anno in cui è stata presentata dalla pensionata la dichiarazione dei redditi (2012) e entro un anno rispetto al periodo durante il quale sarebbe maturato l'indebito (iniziato all' 1.01.2011 e protrattosi fino al 4.10.2011), la restituzione è stata chiesta soltanto nel 2021.

6. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e, per l'effetto, la sentenza di primo grado confermata, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



SENT. 123/2026

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite che liquida forfettariamente in favore dell'appellata in euro 700,00 (settecento/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 LUGLIO 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

#### DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

#### DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 LUGLIO 2026



SENT. 123/2026

p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22 LUGLIO 2026

P.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco